

Sentenza n. 503/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 8367/2014

Repert. n. 1154/2016 del 05/04/2016

N. R.G. 8367/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8367/2014

tra

[REDACTED]

ATTORI

e

[REDACTED]

CONVENUTO

Oggi **31 marzo 2016** ad ore 12.15 innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per gli attori l'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate.

Parte convenuta precisa come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e deposita nota spese..

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zompi,
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8367/2014 promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

ATTORI

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]

dell'avv. [redacted]

elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

all'udienza del 31.3.2016 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 23.12.2014 i coniugi [redacted]
convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la società [redacted] esponendo di aver
acquistato da detto operatore, in vista del loro viaggio di nozze, un pacchetto turistico avente ad oggetto
una vacanza in [redacted], comprensiva di sistemazioni alberghiere e di voli
aerei andata e ritorno, per il periodo dal 29.9.2010 al 6.10.2010.



Esponavano gli attori che, giunti a Roma per prendere il volo previsto in partenza dall'aeroporto di Fiumicino per le ore 10:05 del 28.09.2010, era stato comunicato loro che la partenza era rinviata alle ore 02:20 del 29.09.2010. Solo al momento del check-in erano stati poi informati del fatto che il veivolo sul quale stavano per imbarcarsi non apparteneva alla compagnia aerea originariamente prescelta, società Livingston, *"in quanto fallita"*, e che il volo avrebbe fatto scalo a Malpensa ove *"sarebbe stato forse reperito un apparecchio per il trasferimento finale"*. Vista la grande confusione e l'assenza di garanzie del buon esito del trasferimento, dopo due giorni di traversie, essi attori avevano quindi deciso di non imbarcarsi e avevano chiesto la restituzione del bagaglio che, peraltro, era andato in parte smarrito.

Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano che, previo accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni a carico della società [redacted] in forza del concluso contratto di vendita di pacchetto turistico, la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni da loro subiti da liquidarsi con riguardo al prezzo del pacchetto turistico acquistato, alle spese di prima necessità sostenute ed al grave disagio da vacanza rovinata pure patito, il tutto per la somma complessiva di €62.472,14 o quella diversa ritenuta di giustizia.

La società [redacted] costituirsi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato dagli attori ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo; sempre in via preliminare, eccepiva inoltre la decadenza del solo [redacted] dal diritto dedotto per non avere sporto il prescritto reclamo entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza, secondo quanto previsto dall'art. 98 del Codice del Consumo. Contestava, comunque, nel merito la fondatezza delle doglianze attoree eccependo che, nonostante il ritardo di 14 ore nella partenza, il pacchetto turistico ben avrebbe potuto essere ugualmente goduto dagli attori i quali avevano invece unilateralmente e immotivatamente deciso di non imbarcarsi rinunciando al viaggio. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, vinte le spese.

All'esito degli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. rigettava le istanze di prova orale dedotte dalla convenuta e poneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

La convenuta [redacted] ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori a richiedere il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo, per non avere promosso la presente azione entro il termine di tre anni dalla data del rientro nel luogo di partenza, che sarebbe dovuto avvenire il 6.10.2010.

L'eccezione è fondata.



Com'è noto, l'art. 94, 2° co., D. Lgs n.206/2005, come modificato dal D. Lgs. 151/2006, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, dispone che il diritto del viaggiatore al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico "*si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto*" per le quali si applica l'art. 2951 c.c..

Ai sensi del disposto del successivo art. 95, 4° co., il diritto al risarcimento del danno diverso da quello alla persona si prescrive invece nel termine di un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Nel caso che occupa, com'è pacifico e documentato, il rientro degli attori nel luogo di partenza sarebbe dovuto avvenire il 6.10.2010.

Ciò posto, risulta agli atti che i coniugi [REDACTED] denunciarono alla società convenuta i disservizi di cui si discute con missive di reclamo inviate il 9.10.2010 (doc. 14 att.) per poi notificarle la citazione introduttiva del presente giudizio in data 23.12.2014.

L'azione è pertanto prescritta essendo ampiamente decorsi i termini di un anno e di tre anni previsti, rispettivamente, dagli artt. 95 e 94 del Codice del Consumo anche dalla data (9.10.2010) dei citati atti interruttivi.

Né può ritenersi, come vorrebbe parte attrice, che la [REDACTED] abbia riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno.

La corrispondenza intercorsa tra le parti depone, infatti, in senso contrario.

Occorre in proposito osservare che, come risulta agli atti, a fronte delle doglianze sollevate dai coniugi [REDACTED] con missiva del 9.11.2010, esprime il proprio rammarico per quanto occorso e, premesso che il ritardo era stato gestito dalla Compagnia aerea nel pieno rispetto del regolamento CE 261/2004 e che la proposta non implicava alcuna ammissione di responsabilità, si dichiarò "*lieta di accordare il totale rimborso della pratica*" (doc.15 att.).

Nessuna ammissione di responsabilità è dunque ravvisabile, mentre invece la manifestata disponibilità a rimborsare agli attori il costo del pacchetto turistico non può che essere intesa, stante la più volte ribadita regolarità della condotta del vettore aereo, come una proposta per trovare un bonario componimento.

Ogni approfondimento sul punto appare, in ogni caso, superfluo ove si consideri che, come eccepito dalla convenuta, anche a voler leggere nella citata missiva un implicito riconoscimento del diritto risarcitorio degli attori, il nuovo termine di prescrizione decorrente dall'atto interruttivo (9.11.2010) risulterebbe comunque vanamente decorso prima dell'introduzione del presente giudizio.



Nessun rilievo può poi essere attribuito alla successiva missiva inviata dalla [redacted] agli attori in data 20.2.2015, la quale ha inequivoca natura di proposta conciliativa formulata in corso di causa ai sensi dell'art. 91, co.1, c.p.c., "*al solo fine di definire bonariamente la vicenda*" (doc. 15 conv.).

Le esposte considerazioni portano al rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del mancato esperimento di attività istruttoria.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo;

1)- Respinge la domanda attorea;

2)- condanna gli attori al rimborso, a favore della convenuta [redacted], delle spese di lite che liquida in €. 6.400,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.

REGGIO EMILIA, 31 marzo 2016

Il Giudice

dott. Chiara Zompi



